

Normativa e prassi

## Maggiori spese di autotrasportatori: il ristoro va dritto nell'imponibile

11 Febbraio 2021

L'Agenzia richiama il criterio distintivo dei contributi in conto esercizio, destinati a fronteggiare esigenze di gestione, e in conto capitale, diretti a incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa

**Tir**  In assenza di un'espressa previsione legislativa che escluda la concorrenza al reddito di impresa del contributo concesso come ristoro delle maggiori spese per i trasporti effettuati, in conseguenza del crollo del ponte Morandi, percorrendo più strada e considerata la finalità dello stesso di fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dagli autotrasportatori, l'indennizzo rientra nel calcolo della base imponibile Ires o Irpef.

Questo, in sintesi, il contenuto della risposta dell'Agenzia **n. 98** dell'11 febbraio 2021 a una società che, avendo ricevuto "rilevanti" somme dal Commissario delegato, come previsto dall'**articolo 5**, comma 3, del DI n. 109/2018, come ristoro delle maggiori spese per i trasporti effettuati, chiede quale sia la natura di tale indennizzo dal momento che non risulta indicato in nessuna norma che si tratti di contributo in conto esercizio, con le conseguenze fiscali che ne derivano.

L'Agenzia prende le mosse proprio dall'articolo 5, comma 3, del DI n. 109/2018, che recita: *"Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistente nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato"*.

Con successivo decreto attuativo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha identificato le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse disponibili.

L'Agenzia fa presente che in assenza di un'espressa previsione legislativa che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento ai principi ordinari che disciplinano il concorso di tali indennizzi alla formazione della base imponibile. Ai fini delle imposte dirette, in base all'articolo 85, comma 1, del Tuir, *“sono considerati ricavi(...): g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge”*.

I contributi in conto capitale, invece, sono disciplinati dal comma 3, dell'articolo 88 del Tuir in base al quale *“Sono inoltre considerati sopravvenienze attive (...): b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato”*.

Come chiarito con la **risoluzione n. 2/2010**, l'Agenzia ricorda che il criterio per distinguere ciascun tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative: i contributi in *“conto esercizio”* sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione, mentre i contributi in *“conto capitale”* sono finalizzati a incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all'onere di effettuare uno specifico investimento.

La stessa legge che ha istituito il beneficio in questione precisava che la funzione del contributo è *“consentire il ristoro delle maggiori spese”* affrontate dagli autotrasportatori e che le tipologie di spese ammesse a ristoro, in base al decreto attuativo, riguardano:

*“a) le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l'attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficoltà logistiche dipendenti dall'attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova;*

*b) le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo ... la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi”*.

Quindi, conclude l'Agenzia, tenuto conto che non sussistono norme che escludono la concorrenza al reddito di impresa di tale contributo e considerato che la sua finalità è quella di fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dai soggetti economici colpiti dall'evento, lo stesso contributo rientra nella determinazione della base imponibile, sulla base delle specifiche regole Ires o Irpef.

di

**r.fo.**